



CITTA' di GARLASCO
Servizio Entrate Tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Istruzioni versamento ACCONTO oppure UNICA SOLUZIONE anno d'imposta 2023

Il 16 giugno scade il versamento in acconto oppure in unica soluzione

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) non è dovuto per le seguenti casistiche:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali permane l'obbligo di versamento;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- d) abitazioni possedute dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento sia militare che civile e dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- e) fabbricati rurali;
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che i medesimi risultino non locati (immobili merce);
- g) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

MODALITA' di CALCOLO IMU

La base di imponibile IMU per i FABBRICATI è data dalla *rendita catastale* più la rivalutazione del 5%, moltiplicata per il relativo coefficiente, ovvero:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Se il fabbricato non è iscritto in catasto, se è posseduto interamente da impresa e distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti, annualmente fissati con Decreto Ministeriale;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile IMU per i TERRENI AGRICOLI è data dal *reddito dominicale* più la rivalutazione del 25%, moltiplicato per il coefficiente **135**.

La base imponibile IMU per le AREE FABBRICABILI è il **valore venale in comune commercio** al 1° gennaio 2023.

CASI PARTICOLARI IMU

"Assimilazione ad abitazione principale"

E' assimilata ad abitazione principale, e pertanto vale l'esonero del versamento IMU, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata.

"Agevolazione per immobili locati a canone concordato"

E' ridotta al 75 per cento dell'importo determinato in base all'aliquota stabilita dal Comune, l'imposta da versare per gli immobili locati a canone concordato, pertanto pari al 25 per cento.

"Riduzione della base imponibile del 50%"

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004;

- b) per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- c) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locato o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (A.I.R.E.) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- d) per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) purché siano soddisfatte tutte le seguenti prescrizioni:
- si deve essere proprietari di uno o due immobili nello stesso Comune;
 - uno dei due immobili deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario e l'altro residenza anagrafica del comodatario;
 - il proprietario non deve possedere altri immobili in Italia;
 - il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non vale nessuna scrittura privata o altra forma dichiarativa di concessione del comodato;
 - il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione."
- Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Nel caso in cui il contribuente non soddisfi tutte le condizioni richieste dalla norma, è applicabile l'aliquota agevolata deliberata dal Comune pari allo 0,7%.

ALIQUOTE IMU

Le aliquote valide per l'anno d'imposta 2023, invariate rispetto al triennio precedente ed approvate con deliberazione consiliare n. 7 del 20/3/2020, sono:

- **0,60%** sull'imponibile di abitazione principale e relative pertinenze classificate ESCLUSIVAMENTE nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, con detrazione pari a € 200 annuali;
- **0,70%** sull'imponibile dell'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito ed utilizzato come residenza anagrafica da parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado (genitori/figli e viceversa);
- **1,06%** sull'imponibile di altri fabbricati ed immobili classificati nel gruppo catastale "D";
- **0,96%** sull'imponibile di terreni agricoli ed aree fabbricabili.

VERSAMENTO IMU

Il versamento è effettuato quando l'importo annuale risulta uguale o superiore a **€ 9,00**, tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale oppure on-line, utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobili	IMU quota Comune	IMU quota Stato 0,76%
Terreni	3914	----
Aree fabbricabili	3916	----
Altri fabbricati	3918	----
Immobili D ad aliquota base 0,76%	----	3925
Immobili D incremento Comune 0,30%	3930	----

Si ricorda che il codice catastale comune per il Comune di Garlasco è D925

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto al quale il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, complete delle casistiche di obbligatorietà di presentazione, sono disponibili presso la sede municipale.

E' disponibile il calcolo on-line sul sito istituzionale www.comune.garlasco.pv.it
Sezione SportellOnline – Imposte e Tasse comunali – IMU – Calcolo IMU

Il Servizio Entrate Tributarie è disponibile per effettuare il calcolo e per qualsiasi informazione o chiarimento al recapito telefonico 0382-825220 oppure tramite mail: tributi@comune.garlasco.pv.it
I contribuenti interessati sono invitati a contattare l'ufficio preposto al fine di prenotare il servizio.

IL SINDACO
Dr. Simone Molinari

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Elena Vanoli